NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO

Art. 8

Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici

Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.(1)

Versione in vigore dal 28 dicembre 2004, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Estremi	Legge 24 dicembre 2003, n. 363
Capo	III — Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2004

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, e prorogato al 31 marzo 2005."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-sicurezza-nella-pratica-degli-sport-invernali-da/art-8-obbligo-di-utilizzo-del-casco-protettivo-per-i-minori-di-anni/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it